

ritardi o in tutto o in parte il pagamento dovuto, ecc., „ e qui dovrebbe parlarsi sempre di esecuzione di mandato; cioè quando risulti al Consiglio scolastico provinciale che un comune ritarda al maestro elementare il mandato del suo stipendio, allora può esservi colpa, ed allora il Consiglio scolastico prenderà un provvedimento; ma riguardo al non pagare non vi è nessun provvedimento a prendere.

E il più bello è questo, che anche per il rimanente dell'anno, sentito il comune, il Consiglio può deliberare che lo stipendio sia direttamente pagato al maestro dall'esattore; come se ciò non si faccia già, come del resto si è sempre fatto. E da chi è stato mai pagato lo stipendio del maestro se non dall'esattore? Che mi sappia io, da altri no. E se noi dovessimo rivelare al ministro dell'interno che qualche comune ha un fondo e maneggia denaro, esso ne farebbe certamente una rimostranza al prefetto, e non so se consentirebbe che il sindaco di quel comune rimanesse al suo posto.

Mi par di scorgere dai movimenti dell'onorevole ministro dell'interno che egli non sopporterebbe che questo sindaco rimanesse al suo posto, perchè avrebbe violato la legge comunale e provinciale.

Quindi io pregherei la Commissione, composta di egregi colleghi, e l'onorevole ministro di riformare questi due capoversi dell'articolo primo, e di far intendere quello che deve essere inteso qui, cioè, che il ritardo del comune non può essere che nell'emissione del mandato, e che il pagamento deve esser fatto sempre o dal tesoriere, se si tratta di un grande comune, o dall'esattore negli altri comuni, perchè il tesoriere nato di ogni comune è colui che ha assunto la riscossione delle entrate.

Io credo dunque che non ci sia bisogno di altre osservazioni, e che la stessa Commissione vorrà riformare questi due paragrafi dell'articolo 1°.

Non ho altro da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trinchera.

Trinchera. Ho una modesta osservazione a fare, la quale mi è sorta in mente leggendo appunto l'emendamento proposto dall'onorevole Arnaboldi.

Mi consenta l'onorevole proponente che io alla mia volta, e per ragioni diverse dalle sue, insista presso l'onorevole ministro perchè voglia accogliere l'emendamento suo.

Mi fermo a preferenza sull'emendamento che l'onorevole Arnaboldi propone al secondo periodo del primo capoverso ed al secondo capoverso.

Col suo primo emendamento egli propone che

invece di delegati scolastici, si dica: „ regi ispettori. „

Per sostenere questa modificazione, l'egregio mio collega si fondava sopra una supposizione, vale a dire, se ho ben inteso le sue parole, che essendo forse in mente dell'onorevole ministro di proporre, quando che sia, in un nuovo disegno di legge, riforme ancora radicali, circa istituti speciali che regolano l'istruzione popolare ed elementare, è facile che possa essere soppresso l'ufficio del delegato scolastico mandamentale.

Questa può essere una ragione che può avere specialmente peso per l'onorevole ministro, quante volte la supposizione dell'onorevole Arnaboldi si avverasse. Ma vi è qualche cosa di più. Io credo che l'onorevole ministro, così capace come è, abbia conoscenza pratica del modo come funzionano i Consigli provinciali scolastici.

Egli non può ignorare che per lo più l'azione di questi così detti delegati mandamentali scolastici, è poco o nulla avvertita presso i consigli provinciali scolastici, mentre invece è sentita, e potentemente, l'azione dei regi ispettori.

I quali ispettori proprio come emana dalla stessa natura della nostra legislazione, sono i veri anelli che congiungono i consigli scolastici all'autorità municipale ed ai maestri. Sono essi proprio autorità speciali, ed esercitano essi quella vigilanza, che a tutti è nota, sulle scuole elementari, sugli insegnanti, ed anche sull'operato delle autorità scolastiche per ciò che riguarda la istruzione elementare e gli insegnanti medesimi. Cosicchè dovrebbero proprio i regi ispettori essere chiamati ad esercitare questa specie di controllo, che è prima parte, ed importante del presente disegno di legge.

Io quindi mi auguro che l'onorevole ministro voglia accogliere questo emendamento che è proprio ispirato a serie ragioni. E spero anche che l'onorevole ministro voglia del pari accettare il secondo emendamento, il quale dice: „ Sentito il comune, d'ufficio dispone che per, ecc. „

Questa legge si ritiene in generale, per quanto poca efficacia finanziaria debba avere, in aspettativa di un'altra legge di là da venire, che almeno giuridicamente possa venire in ausilio delle condizioni degli insegnanti elementari, promovendo il pagamento degli onorari o mensili o bimestrali, quando ne sia constatato il ritardo, e l'autorità scolastica provinciale si accorga che l'autorità municipale è in colpa. In verità non bisogna lasciare in dubbio l'esercizio del potere, che dovrebbe esercitarsi, ma dovrebbe la legge tassativamente imporre l'obbligo del pagamento d'ufficio da farsi dall'autorità municipale.